



Teatro Verdi Trieste

FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI - TRIESTE

STATUTO



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

COMUNICATO

Modificazioni allo statuto della “Fondazione Teatro Giuseppe Verdi di Trieste” (G.U. n. 70 del 24-3-2007)

Con decreto 2 marzo 2007 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modifiche proposte con delibera 22 novembre 2006 al vigente statuto della “Fondazione Teatro Giuseppe Verdi di Trieste”.

STATUTO

1. DENOMINAZIONE E SEDE

- 1.1 È costituita, in forza dell’art. 1, c. 1 del D.L. 24 novembre 2000 n. 345, convertito nella Legge 26 gennaio 2001 n. 6, con effetto dal 23 maggio 1998, per trasformazione dell’«Ente autonomo Teatro Comunale Giuseppe Verdi» di Trieste, la Fondazione Teatro Lirico Comunale Giuseppe Verdi di Trieste che, a seguito dell’approvazione del presente statuto, assume la denominazione «Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste».
- 1.2 La Fondazione ha sede in Trieste, attualmente in Riva Tre Novembre n. 1 e subentra per legge nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi già dell’«Ente autonomo Teatro Comunale Giuseppe Verdi» di Trieste, quali in essere alla data della trasformazione.

2. FINALITÀ

- 2.1 La Fondazione persegue come fine la diffusione dell’arte musicale, per quanto di competenza, la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e l’educazione musicale della collettività.
- 2.2 Per il perseguimento dei propri fini, la Fondazione provvede direttamente alla gestione del Teatro Giuseppe Verdi di proprietà del Comune di Trieste, ad essa per legge affidato, conservandone il patrimonio storico-culturale, nonché dispo-

ne della «Sala Tripcovich» apportata al patrimonio dal Comune di Trieste e realizza, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale, o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti.

- 2.3 La Fondazione assume tra i propri fini, la programmazione annuale del «Festival dell'Operetta», l'organizzazione, anche in collaborazione con altri Istituti ed Enti, di manifestazioni in altre sedi teatrali della Regione ed altresì la diffusione della cultura musicale tra le minoranze di lingua italiana in Slovenia e Croazia. Ciò riprendendo, valorizzando ed ampliando le iniziative già sviluppate dall'Ente Lirico. Analogamente la Fondazione proseguirà l'attività di produzione di allestimenti scenografici e di costumi, come nella tradizione del Teatro.
- 2.4 La Fondazione assume tra i propri fini l'inserimento di opere di compositori nazionali nei programmi annuali d'attività artistica e la promozione, anche mediante incentivi, della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari nonché la promozione dell'accesso al teatro da parte di studenti e lavoratori ed altresì il coordinamento della propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali.
- 2.5 La Fondazione può altresì svolgere ogni ulteriore attività utile ai propri fini istituzionali.
- 2.6 La Fondazione non persegue fine di lucro ma può svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie.
- 2.7 La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

3. FONDATORI E SOSTENITORI

- 3.1 Concorrono, per legge, alla Fondazione, in qualità di fondatori, lo Stato italiano, la Regione Friuli-Venezia Giulia e il Comune di Trieste.
- 3.2 È fondatore ogni ente pubblico, società o altro ente privato che singolarmente o in concorso con altri, all'atto della propria partecipazione alla Fondazione, versi un contributo al patrimonio non inferiore a Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) unitamente ad un contributo alla gestione non inferiore ad almeno Euro 85.000,00 (euro ottantacinquemila/00) e si impegni al versamento costante del medesimo contributo alla gestione per almeno due esercizi consecutivi. Il contributo minimo alla gestione è ridotto a Euro 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) nel caso di impegno al versamento costante del medesimo contributo per almeno i due esercizi consecutivi, per gli organismi costituiti esclusivamente dal personale della Fondazione e per quelli le cui finalità abbiano ad oggetto esclusivo o prevalente lo svolgimento di attività di sostegno o promozione della Fondazione.
- 3.3 È altresì fondatore ogni persona fisica, che individualmente, all'atto della propria partecipazione alla Fondazione, versi un contributo al patrimonio non infe-

riore a Euro 500,00 (euro cinquecento/00) unitamente ad un contributo alla gestione non inferiore a Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) e si impegni al versamento costante del medesimo contributo alla gestione per almeno due esercizi consecutivi.

- 3.4 È sostenitore ogni ente pubblico, società o altro ente privato e persona fisica, che contribuisca al patrimonio della Fondazione con un apporto, in un'unica soluzione, non inferiore a Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) unitamente ad un contributo alla gestione della medesima non inferiore Euro 33.500,00 (euro trentatremilacinquecento/00) se persona giuridica, e, rispettivamente a Euro 500,00 (euro cinquecento/00) e Euro 1.000,00 (euro mille /00) se persona fisica, e si impegni al versamento costante del medesimo contributo alla gestione per almeno due esercizi consecutivi. Il contributo degli Enti pubblici può essere destinato in maggior quota, o anche interamente, al patrimonio della Fondazione.
- 3.5 Il Consiglio di Amministrazione può rivedere, con le modalità previste per le modifiche dello Statuto, l'ammontare dei contributi previsti per godere della qualifica di Fondatore o Sostenitore.

4. ORGANI

- 4.1 Sono organi della Fondazione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Sovrintendente ed il Collegio dei Revisori.
- 4.2 È garantita l'autonomia degli organi della Fondazione e dei loro componenti, i quali non rappresentano coloro che li hanno nominati, né ad essi rispondono.

5. PRESIDENTE

- 5.1 Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Trieste.
- 5.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ciò anche in ogni sede e grado di giudizio.
- 5.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.
- 5.4 In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. La firma del Vice-presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente, nei confronti dei terzi, ivi inclusi i pubblici uffici, con esonero per i medesimi da responsabilità al riguardo.
- 5.5 Il Presidente può anche delegare poteri di firma al Vice-presidente.

6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, oltre al Sovrintendente dopo la nomina. Di esso fanno parte il Sindaco del Comune di Trieste, che lo presiede, il rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia e quattro soggetti nominati dai soggetti privati intendendosi come tali tutti i soggetti, diversi dallo Stato italiano dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Comune di Trieste che concorrano al finanziamento della Fondazione. Tutto ciò secondo le indicazioni di cui al seguito del presente articolo e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma terzo del Decreto legislativo 367/96 come modificato dall'articolo 2, comma terzo, del D.L. 24/11/2000, n. 345, convertito nella Legge 26/1/2001 n. 6, come modificato dall'art. 2, comma 3-bis della legge 21/05/2004, n. 128 e dall'art. 3-ter della Legge 31/03/2005, n.43.
- 6.2 I soggetti privati di cui all'art. 3.2 e segg. del presente statuto che, come singoli o cumulativamente, abbiano assicurato, oltre ad un apporto al patrimonio, un apporto annuo non inferiore al 8% dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della Fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella medesima e per almeno due anni consecutivi, possono nominare un Consigliere di Amministrazione.
- 6.3 Qualora più soggetti privati raggiungano, come singoli o cumulativamente, tale percentuale, la precedenza nella nomina, nel caso si superasse il numero di consiglieri previsto, verrà assegnata in base al maggior ammontare di contributi sottoscritto o, in caso di parità, per anzianità d'età dei nominati.
- 6.4 I soggetti privati interessati alla nomina dichiarano con atto scritto di voler concorrere collettivamente alla designazione di un amministratore e ciascun soggetto non può sottoscrivere più di una dichiarazione.
- 6.5 La permanenza nel Consiglio d'Amministrazione dei rappresentanti nominati dai soggetti privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'importo annuo per la gestione dell'ente.
- 6.6 Qualora non vi siano soggetti privati che soddisfino al requisito di cui ai precedenti commi e provvedano effettivamente alla nomina dei Consiglieri, in modo tale da poter integrare completamente il Consiglio di Amministrazione, i componenti mancanti vengono rispettivamente nominati, nell'ordine, secondo le effettive necessità:
- per cooptazione dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione che li sceglie fra personalità di chiara fama, dotate dei necessari requisiti professionali con particolare riferimento alla sfera d'attività della Fondazione, nel campo dell'economia e/o della cultura;
 - dal Sindaco del Comune di Trieste;

- dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
- dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

I Consiglieri così nominati vengono singolarmente a decadere qualora, nel tempo di durata in carica del Consiglio, si realizzino le condizioni previste per la nomina di nuovi consiglieri da parte dei fondatori volontari. La decadenza interviene al momento della nomina del nuovo Consigliere ed opera secondo l'ordine inverso rispetto a quanto previsto per la nomina.

- 6.7 In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri nel corso del quadriennio, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuto a mancare. Il nuovo consigliere decade con i consiglieri in carica.
- 6.8 Le persone nominate devono possedere requisiti di provata preparazione manageriale e culturale, nonché di onorabilità ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo numero 88 di data 27 gennaio 1992 e dell'articolo 15 della Legge numero 55 di data 19 marzo 1990.
- 6.9 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le incompatibilità di legge.
- 6.10 Alla formale costituzione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente, sulla base delle nomine di cui ai precedenti punti, previa verifica della sussistenza dei requisiti e dell'assenza di incompatibilità dei nominati. I Consiglieri decadono dalla nomina qualora vengano meno le condizioni ed i requisiti di cui al precedente comma 6.8. La decadenza è pronunciata dal Presidente previa contestazione all'interessato e comunicazione all'organo che ha proceduto alla nomina, dei fatti che determinano la decadenza.
- 6.11 I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

7. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - POTERI

- 7.1 Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
 - b) nomina e revoca il Sovrintendente e ne fissa il trattamento economico nei limiti delle leggi vigenti e comunque nel rispetto delle compatibilità di bilancio;
 - c) approva il regolamento contabile della Fondazione, nel rispetto della legge;
 - d) adotta regolamenti interni e di organizzazione;

- e) approva il bilancio d'esercizio;
 - f) approva, nel rispetto dei vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica proposti dal Sovrintendente; i programmi di attività artistica devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività;
 - g) approva le modifiche statutarie;
 - h) adotta le deliberazioni di cui all'art. 3.5;
 - i) determina, previe le stime ritenute opportune e sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti, il valore da attribuire ai beni in natura o crediti pervenuti, a titolo gratuito, alla Fondazione;
 - l) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo e può conferire deleghe ai propri consiglieri, ivi incluso il Sovrintendente, escluso su quanto per legge riservato al Consiglio.
- 7.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno tre consiglieri.
- 7.3 La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata normalmente mediante lettera inviata con almeno sette giorni di anticipo, in via d'urgenza anche mediante telegramma inviato con almeno un giorno di anticipo.
- 7.4 Anche in caso di carenza di alcune delle nomine dei fondatori di diritto il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno cinque consiglieri, tra i quali il Presidente o il Vice-presidente. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 7.5 Per la validità delle deliberazioni di modifica dello Statuto sono richiesti almeno cinque voti favorevoli.
- 7.6 Per la partecipazione alle riunioni, i consiglieri hanno diritto ad un gettone di presenza nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e per la durata in carica del Consiglio, nonché al rimborso delle eventuali spese vive documentate.
- 7.7 Il Sovrintendente partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione con i medesimi poteri e prerogative degli altri Consiglieri. Non dispone di diritto di voto nei casi di cui al comma 1 sub b) e f) del presente articolo.
- 7.8 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori.
- 7.9 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare inoltre il Direttore artistico, su invito del Sovrintendente.

8. SOVRINTENDENTE

- 8.1 Il Sovrintendente è nominato, con deliberazione presa con almeno quattro voti favorevoli, dal Consiglio di Amministrazione, che lo sceglie tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili.
- 8.2 Al Sovrintendente possono venire conferiti poteri da parte del Consiglio di Amministrazione mediante delega.
- 8.3 Il Sovrintendente cessa dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.
- 8.4 Il Consiglio di Amministrazione può revocare, solo per gravi motivi, il Sovrintendente, con deliberazione presa con almeno quattro voti favorevoli.
- 8.5 Il Sovrintendente:
- a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 11.2;
 - b) predispose il bilancio d'esercizio, nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali;
 - d) nomina e revoca, sentito il Consiglio di Amministrazione, il Direttore artistico, individuandolo tra i musicisti o tra i musicologi più rinomati e di comprovata competenza teatrale, quest'ultimi in possesso di titoli musicali accademici; il Direttore artistico cessa dal suo incarico insieme al Sovrintendente e può essere riconfermato;
 - e) può nominare collaboratori, fra i quali il Direttore musicale ferma restando le competenze del Direttore artistico, delle cui attività risponde direttamente;
 - f) propone, nei limiti delle disponibilità di bilancio, i compensi spettanti al Direttore artistico e ai propri collaboratori;
 - g) cura i rapporti con le rappresentanze sindacali del personale dipendente, riferendo alle medesime, almeno annualmente, sull'attività, sulla situazione economica e sui programmi artistici della Fondazione e riferendo al Consiglio di Amministrazione, nella successiva riunione, le osservazioni eventualmente formulategli;
 - h) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri; non dispone di diritto di voto nei casi di cui all'art. 7.1 sub b) e f).

9. ASSEMBLEA DEI FONDATORI E SOSTENITORI

- 9.1 Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio, il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori e Sostenitori, alla quale riferisce assieme al Sovrintendente sull'attività svolta e sui programmi per l'anno successivo.
- 9.2 L'Assemblea può formulare proposte ed osservazioni al riguardo e sull'attività della Fondazione in genere, che verranno portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.
- 9.3 Ove sia richiesta la votazione di mozioni, il computo dei voti terrà conto, proporzionalmente, del contributo apportato dai Fondatori e Sostenitori nell'esercizio in corso. Il contributo versato dai fondatori in un'unica soluzione si intende, a tale effetto, ripartito in quote uguali per l'esercizio in corso al momento della sottoscrizione e per i due successivi.
- 9.4 Il regolamento dell'Assemblea dei Fondatori e Sostenitori sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'Assemblea stessa.

10. COLLEGIO DEI REVISORI

- 10.1 Nominato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art.14 del D.LGS. 29.06.96 n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni, il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un membro effettivo designato dall'autorità di governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
- 10.2 È presieduto dal rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 10.3 Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione, di cui all'art. 2403 C.C., riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione al Ministero per i Beni e le attività Culturali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed esercita il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis C.C., fatta salva la facoltà della Fondazione di affidare tale controllo, con apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione ad un revisore o a società esterna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli art. 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407, 2409 bis, 2409 ter, 2409 quater, 2409 quinquies, 2409 sexsies e 2409 septies del Codice Civile.

- 10.4 Il compenso dei revisori è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è a carico della Fondazione.
- 10.5 Il Collegio dei Revisori resta in carica per quattro anni. I suoi componenti possono essere revocati per giusta causa dal Ministro del Economia e Finanze di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali.
- 10.6 In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al punto 10.1; nel frattempo, partecipa alle riunioni del Collegio il revisore supplente.
- 10.7 Il revisore nominato nel corso del quadriennio cessa dall'ufficio alla scadenza ordinaria del Collegio di cui fa parte.
- 10.8 Il Collegio dei Revisori rimane in carica durante l'Amministrazione Straordinaria di cui all'art. 21, D.LGS. 29.06.96 n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni.

11. ESERCIZIO FINANZIARIO E DOCUMENTI CONTABILI

- 11.1 L'esercizio finanziario della Fondazione comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 11.2 Il bilancio preventivo, il bilancio d'esercizio e le scritture contabili della Fondazione verranno disciplinati da un regolamento dell'ente, nel rispetto della legge ed in particolare dall'art. 16 del D.LGS. 29.06.96 n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. UTILI DI GESTIONE

- 12.1 Gli utili di gestione debbono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali della Fondazione.
- 12.2 È vietata la distribuzione di utili o di altre utilità patrimoniali durante la vita della Fondazione.

13. PERSONALE

- 13.1 I rapporti di lavoro dipendente del personale hanno natura privatistica e sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali e da quello aziendale, nel rispetto della legge.

14. PATRIMONIO

14.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni già appartenenti all'ente autonomo lirico Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste al momento della trasformazione, ivi incluso il diritto all'uso perpetuo dell'edificio sede storica del teatro stabile e dei locali occorrenti per lo svolgimento delle attività;
- b) dagli apporti dei finanziatori pubblici e privati;
- c) dai beni ricevuti in donazione, eredità o legato;
- d) dagli avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinati a patrimonio.

14.2 Frutti e plusvalenze realizzate possono essere utilizzati per esigenza di gestione.

14.3 In vigore dell'articolo 15 del D.LGS. 29.06.96 n.367 e successive modificazioni ed integrazioni gli immobili pervenuti alla Fondazione devono essere venduti entro due anni dall'acquisto, salvo che non vengano direttamente destinati all'attività della Fondazione.

15. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

15.1 In caso di liquidazione, il patrimonio della Fondazione è devoluto a enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, secondo le determinazioni assunte dal Comune di Trieste.

16. MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

16.1 Lo Statuto della Fondazione può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione con almeno cinque voti favorevoli.

16.2 Le modificazioni vengono trasmesse al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per gli adempimenti di cui all'art. 10.5, D.LGS. 29.06.96 n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni.

17. SCIoglimento DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

17.1 Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto nei casi previsti dall'art. 21.1, D.LGS. 29.06.96 n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni.

17.2 All'amministrazione Straordinaria della Fondazione si applicano i commi successivi dello stesso articolo.

18. NORMA DI RINVIO

18.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.LGS. 29.06.96 n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni, e del Codice Civile, relative alle Fondazioni.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DEGLI IMPORTI PREVISTI PER L'ADESIONE
ALLA FONDAZIONE IN QUALITÀ DI SOCI**

FONDATORI

STATO/REGIONE/COMUNI

	contributo alla gestione	contributo al patrimonio
ENTI PUBBLICI, SOCIETÀ ED ENTI PRIVATI	€ 85.000,00	€ 2.500,00
ASSOCIAZIONI DI DIPENDENTI	€ 7.500,00	€ 500,00
PERSONE FISICHE	€ 2.500,00	€ 500,00

SOSTENITORI

ENTI PUBBLICI, SOCIETÀ ED ENTI PRIVATI	€ 33.500,00	€ 2.500,00
PERSONE FISICHE	€ 1.000,00	€ 500,00

Teatro
Verdi Trieste

FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI - TRIESTE